



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28/01/2016 con la quale si approva l'espletamento della gara d'appalto con procedura aperta di rilievo comunitario per l'acquisto di un macchinario basato su tecnologia "flip-chip", da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, destinato all'infrastruttura Inphotec dell'Istituto Tecip nel contesto del progetto FELIX, di cui la Scuola è capofila, approvato e finanziato al 50% dalla Regione Toscana;
- VISTO** il contratto stipulato tra la Scuola, capofila del progetto, e la Regione Toscana, Rep.160/2016 Prot. 10548 del 31/05/2016, per la realizzazione del progetto FELIX;
- VISTI** il Provvedimento del Direttore Generale n. 334 del 11 novembre 2016 con il quale si è disposto di procedere all'avvio di una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando (CIG: 6863677570), ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. a), del D.Lgs.50/2016, a seguito di non aggiudicazione di procedura aperta di rilievo comunitario, e il Provvedimento del Direttore Generale n. 31 del 3 febbraio 2017 con il quale si disponeva l'aggiudicazione della gara a favore di FiconTec Service GmbH, con sede legale in Achim (Germania), 28832 Rehland 8, per l'importo complessivo pari ad Euro 446.616,24, oltre IVA di legge;
- VISTA** la lettera di affidamento sottoscritta tra le parti in data 19 aprile 2017, che prevedeva la consegna della fornitura presso l'Istituto Tecip entro 40 settimane decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, ossia entro gennaio 2018;
- TENUTO CONTO** che, a seguito della richiesta di FiconTEC in data 07/12/2017 Prot. n. 21242, la Scuola accordava una revisione della tempistica di consegna del macchinario, assegnando un nuovo termine massimo di consegna coincidente con la 15esima settimana del 2018, considerando che la Scuola stessa doveva adempiere i propri obblighi contrattuali assunti con la Regione Toscana relativamente al Progetto FELIX;
- CONSIDERATO**, inoltre, che FiconTEC stessa, a seguito dell'avvenuta consegna del macchinario, rilevava in fase di installazione alcune problematiche tecniche relative al suo corretto funzionamento e chiedeva di riportare il macchinario presso i propri stabilimenti siti in Germania, al fine di effettuare gli interventi necessari a garantire il raggiungimento delle prestazioni previste dalle prescrizioni contrattuali, e che la Scuola, con comunicazione Prot. n. 20293 del 29/08/2018, autorizzava il ritiro della macchina da parte di FiconTEC, assegnando un ulteriore ed ultimo termine per la consegna del macchinario, previa verifica, fissata in data del 09/11/2018, della corretta funzionalità nel rispetto delle specifiche contrattuali, considerato che l'ammissione ai finanziamenti della Regione Toscana era soggetta alla condizione non derogabile che il pagamento del saldo della fornitura avvenisse entro il termine ultimo del 24/11/2018;
- VISTA** la relazione sulla verifica di conformità, avvenuta in data 09/11/2018, sottoscritta dal Prof. Giampiero Contestabile, giusto incarico attribuito con Provvedimento n. 163 del 8 maggio 2018, da cui si evince che sono stati effettuati ripetuti tentativi di verifiche tecniche presso la sede della ditta, che però non hanno portato all'esito positivo dovuto e FiconTEC stessa ha comunicato che non era in grado di dimostrare il funzionamento della macchina come da specifiche prescritte contrattualmente;
- VISTA** la comunicazione Prot. n. 28314 del 21 dicembre 2018, con la quale Scuola comunicava che, preso atto del grave inadempimento degli impegni contrattuali assunti da FiconTEC, si vedeva costretta



Provvedimento

a ricorrere alla procedura prevista dal D.Lgs.50/2016 all'art. 108 terzo comma, al fine di determinare la risoluzione del contratto;

VISTA la comunicazione, in risposta alla precedente inviata dalla Scuola, inviata in data 04/01/2019, Prot. n. 78 del 07/01/2019, nella quale FiconTEC riconosceva la propria responsabilità e richiedeva ulteriore tempo per tentare di rendere la macchina conforme alle specifiche contrattuali;

VISTA la Nota tecnica a firma del Prof. Giancarlo Prati, Responsabile scientifico del Progetto FELIX, in data 28 gennaio 2019, nella quale ritiene tecnicamente e contrattualmente non accettabile la proposta di FiconTec di un ulteriore rinvio, peraltro senza alcuna garanzia di buon esito considerato quanto avvenuto fino ad ora;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii., ed in particolare l'art. 108 terzo comma;

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987;

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 recentemente modificato ed integrato con integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25/01/2018 e pubblicato nella G.U. n. 34 del 10/02/2018;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato con D.R. n. 330 del 30/10/2013;

VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, recentemente modificato ed integrato con D.R. n. 172 del 22/03/2018;

DISPONE

Art. 1 la risoluzione del contratto per l'acquisto di un macchinario basato su tecnologia "flip-chip" (CIG: 6863677570) sottoscritto in data 19 aprile 2017 tra la Scuola e FiconTec Service GmbH, con sede legale in Achim (Germania), 28832 Rehland 8, ed ogni altro adempimento conseguente e necessario alla tutela degli interessi della Scuola.

Pisa, li 14 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luca Bardi)

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005)